

Legge regionale 26 maggio 1980, n. 62 (BUR n. 34/1980)

**PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE
CONCESSIONARIE DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI
COMPETENZA REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DEL D.L. 13
MARZO 1980, N. 67**

Art. 1

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico onnicomprensivo di cui all'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63 e successive modificazioni è riconosciuto alle Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale, per gli anni 1979-1980, il maggiore onere derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Art. 2

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, determinata in L. 6.000.000.000 si provvede in quanto a L. 3.000.000.000 con imputazione al Cap. 032003185 "Contributo onnicomprensivo alle Aziende o ai Consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980, e in quanto a L. 3.000.000.000 con la assegnazione statale sul fondo nazionale dei trasporti come previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1980, n. 67.

Art. 3

Al bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 024002084 "Assegnazione statale sul fondo nazionale trasporti - Art. 2 - D.L. 13 marzo 1980, n. 67"	L. 3.000.000.000	---
Spesa		
In aumento:		
Cap. 032003184 "Erogazione quota statale fondo nazionale trasporti - Art. 2 - D.L. 13 marzo 1980, n. 67"	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
In diminuzione:	---	L. 3.000.000.000

Fondo finale di cassa

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.